

FOCUS ESTATE | LE GUIDE PER I PROFESSIONISTI

DIRITTO E GIUSTIZIA

# Le nuove famiglie

## Il contratto di convivenza disciplina diritti e doveri

Per la coppia possibile stabilire residenza e aspetti patrimoniali

di Angelo Busani

L'inedita figura dei **contratti di convivenza** è una delle novità più rilevanti della legge sui **unioni civili** e sulle **convivenze di fatto**. I contratti di convivenza sono stati pensati per permettere ai "conviventi di fatto" (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di "disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune" (articolo 1, comma 50, legge 76/2016).

Significa che i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro ménage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza. Questi contratti si prestano ad ospitare un amplissimo contenuto, perché l'unico limite è che in essi devono essere trattate questioni inerenti l'ambito dei «rapporti patrimoniali» dei conviventi (quindi, non sono idonei a regolamentare questioni diverse da quelle di rilevanza economica, tipo le tematiche di natura strettamente personale, come la vita sessuale e l'organizzazione familiare). Nei contratti di convivenza possono dunque essere trattate materie come (articolo 1, comma 53):

- il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere;
  - le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare per far fronte alle necessità della vita in comune, e ciò in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo;
  - l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.
- A quest'ultimo riguardo, occorre precisare che, mentre i componenti di una unione civile (tra persone dello stesso sesso), sotto il profilo del regime patrimoniale coniugale, sono in tutto e per tutto equiparati ai coniugi di un matrimonio "ordinario", con la conseguenza che tra gli uni civili, in mancanza di una diversa opzione (e cioè la scelta del regime di separazione dei beni), si instaura ex lege il regi-

me di comunione legale dei beni; l'esatto contrario, invece, accade per i conviventi di fatto registrati in anagrafe e per i conviventi non registrati. Infatti, nel corso della convivenza (sia che si tratti di convivenza registrata che di convivenza non registrata) il regime degli acquisti è regolato dal principio in base al quale l'acquisto profitta solo al soggetto che lo effettua: per far sì che dell'acquisto compiuto nel corso del rapporto di convivenza da uno dei conviventi benefici anche l'altro componente della coppia, occorre non solo che si tratti di una convivenza registrata in anagrafe, ma pure che si tratti di conviventi che, qualora sia stipulato un contratto di convivenza, abbiano anche scelto di inserirvi la clausola dell'adozione del regime di comunione, e cioè di determinare l'effetto per il quale qualsiasi acquisto da chiunque

compiuto durante la convivenza appartenga appunto alla comunione dei conviventi. Con riguardo, invece, ai conviventi non registrati, se per essi pare non possibile avvalersi del contratto tipico di convivenza di cui alla "legge Cirinnà" (il quale, come detto, dovrebbe essere riservato ai conviventi "registrati") non è comunque implausibile pensare, per costoro, a un contratto di convivenza "atipico", con il quale si giunga sostanzialmente ai medesimi effetti del contratto "tipico"; infatti, pattuendo una regola programmatica in base alla quale tutti gli acquisti compiuti durante la convivenza dovranno considerarsi comuni a entrambi i conviventi non registrati, senz'altro non si genera l'effetto acquisitivo ex lege che invece si verifica per il matrimonio e per l'unione civile (vale a dire che non si genera l'automatismo della comunione

### Il perimetro

**Cosa si può regolamentare**  
I contratti di convivenza si prestano ad ospitare un ampio contenuto di regole in quanto l'unico limite è che in essi devono essere trattate questioni inerenti l'ambito dei «rapporti patrimoniali» dei conviventi. Non sono, quindi, ammesse regole o limiti relativi a questioni diverse da quelle di rilevanza economica, tipo le tematiche di natura strettamente personale, come la vita sessuale e normalmente, verrà disciplinato il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno; la comunione o meno dei beni

legale e la sua conseguente evidenza per i terzi), ma si realizza comunque un fascio di diritti e obblighi tra i conviventi in base al quale il soggetto acquirente si vincola a rendere partecipe l'altro convivente dell'acquisto che il primo effettui stand alone. Tornando ai conviventi registrati, per stipulare il contratto di convivenza tipico, di cui alla legge Cirinnà, occorre rispettare una certa "liturgia" (mentre il contratto di convivenza tra conviventi non registrati non ha alcun vincolo di forma né nessun onere pubblicitario). Anzitutto, la legge prescrive (articolo 1, comma 5) che il contratto (nonché gli accordi con i quali lo si modifichi o lo si risolva) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la

conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (ciò che riguarda soprattutto gli avvocati, poiché è ovvio che se un notaio accetta di stipulare un dato contratto, questo è evidentemente ritenuto lecito dal pubblico ufficiale rogante). Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi (e cioè al fine di pretendere appunto che i terzi debbano considerare comuni tra i conviventi gli acquisti da costoro compiuti durante la convivenza, ove abbiano optato per il regime di comunione) il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell'anagrafe nei quali è registrata la convivenza.

### LE CONDIZIONI

## Vietato inserire termini di durata Ammesse modifiche o integrazioni

Angelo Busani

Per la validità di un **contratto di convivenza** occorre che i contraenti siano **conviventi "registrati"**, maggiorenni e non interdetti; inoltre, si deve trattare di conviventi che tra loro, non siano né parenti o affini (di qualsiasi linea e grado) né legati da vincoli di adozione. Ancora, si deve trattare di soggetti che non siano uniti, con soggetti diversi dal rispettivo convivente, da un vincolo matrimoniale, né partecipi di un'unione civile o di altri contratti di convivenza in corso di vigenza. Il contratto di convivenza non può essere stipulato nemmeno tra persone l'una delle quali sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (articolo 1, comma 57). La legge prescrive anche che il contratto di convivenza «non può essere sottoposto a termine o condizione» (articolo 1, comma 56); ciò significa che il contratto non tollera di avere una scadenza (ad esempio: «restiamo in regime

di comunione dei beni per quattro anni») né tollera di essere subordinato a eventi che si verifichino in futuro («Tizio si obbliga a versare un contributo economico doppio alla vita familiare se nascerà un figlio»). In questi casi, è però prescritto che la condizione e il termine non infettano il contratto: esso rimane infatti valido, mentre la condizione e il termine si devono considerare come se non fossero stati previsti nel contratto. Non potendosi stipulare pattuizioni subordinate a vincoli temporali o in considerazione di eventi futuri e incerti, la legge costringe dunque i conviventi a verificare periodicamente il loro contratto ed eventualmente a rinnovarlo in funzione di situazioni sopravvenute. A tal fine, la legge prevede che, mediante accordo tra le parti, il contratto di convivenza possa essere in ogni tempo modificato (o addirittura radicalmente risolto) con il rispetto delle stesse forme e dei medesimi oneri

### I limiti

**Regole da rispettare**  
Il contratto di convivenza è sottoposto ad alcuni limiti. Ecco alcuni tra i principali

- Non può essere stipulato tra persone l'una delle quali sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra;
- Non può essere sottoposto a termine o condizione; se apposti si considerano non esistenti;
- Occorre che i contraenti siano conviventi "registrati", maggiorenni e non interdetti;
- Si deve trattare di conviventi che tra loro, non siano né parenti o affini né legati da vincoli di adozione;
- Deve coinvolgere soggetti che non siano uniti, con persone diverse dal rispettivo convivente, da vincolo matrimoniale o unione civile

pubblicitari prescritti per la sua stipula e sopra già illustrati (articolo 1, comma 59). Peraltro, se non si raggiunge un accordo modificativo o risolutivo tra i conviventi e il contratto preveda una regolamentazione che uno dei conviventi più non condivida, a costui la legge comunque riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto (articolo 1, comma 61). Anche in questo caso, occorre rivestire la dichiarazione di recesso della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e pure occorre farne registrazione presso l'anagrafe del Comune nel quale venne registrata la convivenza. Inoltre, la dichiarazione di recesso dal contratto di convivenza, trattandosi di un atto unilaterale, deve essere notificata all'altro contraente, affinché anche questi ne abbia debita conoscenza. Secondo l'articolo 1, comma 61, della legge Cirinnà la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente cui viene notificato il recesso dell'altro contraente, entro il quale l'abitazione deve essere lasciata.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA SUCCESSIONE

## Per il partner superstite assicurato il diritto di abitazione

Angelo Busani

Una delle più rilevanti conseguenze della entrata in vigore della legislazione in materia di **"unione civile"** e di **"convivenza di fatto"** è senz'altro l'influenza che questa normativa dispiega nella materia degli **interessi ereditari** dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Anteriormente alla nuova normativa, infatti, solo dal fatto di aver contratto matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati. Con la nuova legge "Cirinnà", invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite. In particolare:

- in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "legittimo" e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;
- il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "necessario" e,

coppia. Con la nuova legge "Cirinnà", invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite. In particolare:

- in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "legittimo" e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;
- il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "necessario" e,

### Nuovi diritti

**L'impatto della riforma**  
Prima delle leggi sulle unioni civili, i diritti successori nascevano solo dal fatto di aver contratto matrimonio e nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati. Con la nuova legge "Cirinnà", invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite

quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dal defunto alla sua morte e di quello che il defunto medesimo abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita. Se, come detto, il convivente di fatto non matura diritti successori in caso di morte dell'altro convivente, qualora però la convivenza si svolgesse in una abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstite matura in ogni caso un diritto di abitazione di durata biennale. Nel caso in cui la convivenza della coppia perdurasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione vige per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore però a cinque anni (se, infine, il convivente superstite abbia figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni).

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I giovani non vogliono Restare in un paese che non permetta loro di lavorare.



"IL QUOTIDIANO IN CLASSE".  
PERCHÉ FERMARSI AI PREGIUDIZI,  
QUANDO SI POSSONO  
SVILUPPARE OPINIONI?

Da 16 anni "Il Quotidiano in Classe" educa gli studenti all'importanza di un'informazione di qualità, supportandoli nello sviluppo dello spirito critico e del senso civico e allenandoli alla partecipazione alla vita sociale. Perché solo grazie alla piena padronanza della propria testa le nuove generazioni potranno crescere e i giovani diventare i cittadini liberi di domani.

adesioni@osservatorionline.it

www.osservatorionline.it

call center 055/41.19.18

martedì-venerdì 9.30-13.30

